



Documento di seduta

B9-0299/2023

15.6.2023

PROPOSTA DI ATTO DELL'UNIONE

presentata a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento

sulla necessità di modificare la normativa dell'Unione al fine di risolvere la situazione problematica degli allevamenti in relazione alla tubercolosi bovina

Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa, Ryszard Antoni Legutko

Proposta di atto dell'Unione sulla necessità di modificare la normativa dell'Unione al fine di risolvere la situazione problematica degli allevamenti in relazione alla tubercolosi bovina

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),
 - visti gli articoli 39, 168 e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) 2016/429, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale"),
 - visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova,
 - visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la legislazione dell'UE prevede, come limite di eradicazione della malattia, il raggiungimento di un tasso di prevalenza dello 0,02 % per qualificare un territorio o una provincia ufficialmente indenne da tubercolosi, il che implica che il 99,8 % delle stalle devono essere indenni da tubercolosi, che le stalle devono contenere il 99,9 % degli animali e che è necessario raggiungere un tasso di incidenza di nuove infezioni inferiore allo 0,1 % negli ultimi tre anni;
- B. considerando che la Commissione propone il 2030 come termine ultimo per il raggiungimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri in tutto il rispettivo territorio;
- C. considerando che molti Stati membri hanno numerose aziende zootecniche il cui modello di allevamento si sviluppa all'aperto;
- D. considerando che per i modelli di allevamento estensivo "all'aperto" è stato dimostrato che esiste un'interazione continua tra i bovini e gli animali selvatici portatori di tubercolosi;
- E. considerando che i microbatteri che causano la tubercolosi sono in grado di sopravvivere per un certo periodo nell'ambiente e che tale capacità di sopravvivenza nell'ambiente è fondamentale per comprendere la trasmissione indiretta e il mantenimento dell'agente patogeno in ambienti complessi, con una moltitudine di specie ospiti;

- F. considerando che l'allevamento estensivo è un modo di vivere e un'attività che contribuisce al sostentamento del mondo rurale mantenendone la popolazione e risolvendo, in parte, i problemi dello spopolamento delle zone rurali in tutta Europa, ma che, al pari di qualsiasi altra attività economica, nel tempo deve essere caratterizzato da una redditività economica sostenibile;
- G. considerando che l'Unione deve operare per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, sulla stabilità dei prezzi e su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale;
- H. considerando che le modifiche contenute nel presente atto garantiscono che non vi siano rischi per la salute e la sicurezza alimentare e che attualmente il cofinanziamento europeo per le campagne di eradicazione non è garantito oltre il 2023;
1. osserva che alle condizioni previste è impossibile eradicare la tubercolosi bovina dove è predominante l'allevamento estensivo;
 2. ritiene necessario compiere progressi nelle azioni di controllo attivo di questa malattia alla luce dell'obiettivo di eliminare la tubercolosi negli allevamenti di bestiame all'aperto, in modo da non imporre l'immobilizzazione degli animali o la cessazione dell'attività;
 3. ritiene che gli allevamenti estensivi siano più esposti ad essere soggetti a nuovi focolai di tubercolosi, in particolare nelle zone in cui esistono serbatoi selvatici, in quanto è stato dimostrato che la fauna selvatica può fungere da serbatoio naturale di *M.bovis* ed essere fonte di trasmissione ai bovini;
 4. deplora che, dopo trent'anni di attuazione di "programmi di eradicazione della tubercolosi" in linea con la normativa dell'Unione, la sopravvivenza degli allevamenti sia a rischio a causa dell'obbligo di mandare al macello gli animali i cui risultati all'intradermotubercolinizzazione della malattia siano positivi o dubbi, quando invece post mortem è confermata una percentuale molto bassa;
 5. deplora l'imposizione di restrizioni alla circolazione degli animali, che comportano la paralizzazione di attività come la vendita di animali da riproduzione e pregiudicano la redditività economica di molti allevamenti;
 6. invita la Commissione a migliorare immediatamente la legislazione europea che disciplina le norme di sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di territorio indenne da tubercolosi bovina negli Stati membri, rendendo la sicurezza alimentare compatibile con la sopravvivenza degli allevamenti;
 7. invita la Commissione a standardizzare, a livello europeo, una prova che permetta di individuare l'infezione da tubercolosi negli animali vivi al fine di evitare la macellazione degli animali quando l'analisi della nuova prova sugli animali vivi produce un risultato negativo;
 8. invita la Commissione a modificare le norme del regolamento (CE) n. 689/2020 che comportano la completa immobilizzazione dell'allevamento per quanto riguarda le azioni successive alla macellazione di un animale positivo a una prova immunologica,

prevedendo sistemi di individuazione reali ed efficaci che consentano di non imporre l'isolamento e la macellazione degli animali non affetti dalla malattia;

9. invita la Commissione a sopprimere l'allegato IV, parte II, capo 1, sezione 1, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689, per quanto riguarda le prove sui movimenti degli animali non riproduttori destinati all'ingrasso per la successiva macellazione nei macelli, in quanto ritiene che il movimento di tali animali non costituisca in alcun caso un rischio per la salute;
10. invita la Commissione a rinnovare e aggiornare il regime di cofinanziamento dei risarcimenti per l'abbattimento degli animali fino al 2030, al fine di equilibrare economicamente la perdita di bestiame, in modo da non compromettere la redditività degli allevamenti all'aperto;
11. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.